



Studio Filippi
Consulenti d'impresa
Viale Dieci Martiri, 37
36100 Vicenza
Linea 1: 0444 525824
Linea 2: 0444 231183
Fax: 0444 809824
www.studio-filippi.it



Circolare 64 2013

*Questa mail è generata da un sistema automatico non presidiato pertanto si invita cortesemente a non rispondere.
Eventuali e-mail ricevute rimarranno inevase.*

affronteremo oggi il seguente argomento:

- RINNOVO CONTRATTUALE: GOMMA/PLASTICA - PMI

In data **25 luglio 2013**, tra UNIONCHIMICA CONFAPI e le OO.SS. FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILTEC-UIL è stata stipulata l'ipotesi di accordo per il **rinnovo del CCNL Chimica, Gomma, Vetro – Piccola e media industria, scaduto il 31 dicembre 2012.**

L'ipotesi di accordo decorre dal **1° gennaio 2013** e **scade il 31 dicembre 2015**, sia per la **parte normativa che per quella economica.**

INCREMENTI RETRIBUTIVI

Gomma – plastica

Le Parti hanno convenuto un aumento a regime dei minimi tabellari per il **5° livello**, con relativa **riparametrazione sugli altri livelli** contrattuali, pari ad **euro 121,00 complessivi.**

Tale somma viene erogata in 4 tranches:

- **euro 33,00** a partire dal **1° gennaio 2013**;
- **euro 32,00** a partire dal **1° gennaio 2014**;
- **euro 29,00** a decorrere dal **1° gennaio 2015**;
- **euro 27,00** a decorrere dal **1° giugno 2015.**

Gli importi mensili degli incrementi retributivi risultano i seguenti:

Livelli	Aumenti a partire dal				Parametri
	01/01/2013	01/01/2014	01/01/2015	01/06/2015	
1	24,09	23,36	21,17	19,71	100,00
2	27,22	26,39	23,92	22,27	113,00
3	28,18	27,33	24,77	23,06	117,00
4	30,35	29,43	26,67	24,83	126,00
5	33,00	32,00	29,00	27,00	137,00
6	36,36	35,26	31,95	29,75	150,95
7	41,96	40,69	36,87	34,33	174,19
Q	49,10	47,61	43,15	40,17	203,85

MINIMI RETRIBUTIVI

Si riportano di seguito i nuovi **minimi contrattuali** di cui all'ipotesi di accordo:

Gomma – plastica

Livelli	Importi mensili dal				Parametri
	01/01/2013	01/01/2014	01/01/2015	01/06/2015	
1	1.313,54	1.336,90	1.358,07	1.377,78	100,00
2	1.432,57	1.458,96	1.482,88	1.505,15	113,00
3	1.476,48	1.503,81	1.528,58	1.551,64	117,00
4	1.531,62	1.561,05	1.587,72	1.612,55	126,00
5	1.613,64	1.645,64	1.674,64	1.701,64	137,00
6	1.727,32	1.762,58	1.794,53	1.824,28	150,95
7	1.914,41	1.955,10	1.991,97	2.026,30	174,19
Q	2.155,12	2.202,73	2.245,88	2.286,05	203,85

Per il periodo gennaio-agosto 2013 verrà riconosciuto un importo complessivo a titolo di arretrati retributivi corrisposto in 3 tranches unitamente alle competenze rispettivamente dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2013.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il campo di applicazione del CCNL viene esteso al settore "lavorazioni conto terzi del conciario".

BILATERALITÀ

L'Accordo di rinnovo prevede che la bilateralità come definita dagli accordi interconfederali (Accordo del 23 luglio 2012 e relativa intesa attuativa del 28 dicembre 2012) e dai contratti collettivi nazionali e regionali del sistema **CONFAPI** è un sistema che coinvolge tutte le **imprese aderenti e non aderenti** alle associazioni di categoria.

Mediante tale sistema di bilateralità sono erogate prestazioni di welfare contrattuale indispensabili a completare il trattamento economico e normativo stabilito dai CCNL di categoria e rappresentano un **diritto contrattuale** di ogni lavoratore.

Resta fermo, pertanto, il diritto all'erogazione diretta dei servizi previsti dal sistema bilaterale da parte delle imprese non aderenti.

Sistema della bilateralità:

Con decorrenza **25 luglio 2013** verranno attivati gli istituti previsti dalla bilateralità secondo quanto indicato di seguito in tabella:

NOME FONDO	IMPORTI PER SINGOLO LAVORATORE
Fondo Sicurezza PMI CONFAPI	18,00 euro mensili (1,50 euro mensili per 12 mensilità) per aziende prive di RLS
	6,00 euro mensili (0,50 euro mensili per 12 mensilità) per aziende con RLS
Fondo Sviluppo bilateralità PMI CONFAPI	6,00 euro mensili (0,50 euro mensili per 12 mensilità) per lavoratori full time per lo sviluppo dell'apprendistato
	3,00 euro mensili (0,25 euro mensili per 12 mensilità) per lavoratori

	part time fino a 20 ore
Fondo Sostegno al reddito	28,00 euro annui (2,33 mensili per 12 mensilità)
Osservatorio della contrattazione e del lavoro	8,00 euro annui (0,66 euro mensili per 12 mensilità) per sostegno alla bilateralità, rappresentanza sindacale e contrattazione di II livello
	12,00 euro annui (1,00 euro mensili per 12 mensilità) per ulteriori attività

Elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR)

le imprese non aderenti al sistema di bilateralità dovranno erogare ai lavoratori un elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR),

- pari a **25 euro mensili**,
- per **13 mensilità**.

Tale somma non è assorbibile e risulta **utile a tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali**, indiretti o differiti, ad **esclusione** del TFR. L'azienda sarà altresì tenuta all'erogazione diretta di tutte le prestazioni erogate dalla bilateralità regionale e nazionale.

Per i lavoratori a tempo **parziale**, tale somma verrà erogata in modo **proporzionale all'orario di lavoro**. In tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL.

Per il **lavoratori apprendisti** il riproporzionamento avverrà in relazione alla percentuale di retribuzione corrisposta.

Per le **aziende che aderiscono alla bilateralità l'EAR** risulterà **compresa** all'interno della quota di adesione e non dovrà quindi essere versato.

⇒ **Nel caso in cui non vogliate aderire al sistema della bilateralità Vi preghiamo di comunicarlo allo Studio.**

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

L'Intesa prevede che a decorrere dalla data di sottoscrizione del rinnovo (25 luglio), le parti si impegnano ad una **revisione della classificazione del personale**, inserendo nuovi profili ed eliminando quelli non più attuali.

BANCA ORE

L'Accordo di rinnovo prevede l'istituzione del **"conto ore individuale"** (c.d. **banca ore**), nel quale confluiscono le **prestazioni eccedenti l'orario di riferimento**.

Le prestazioni eccedenti e/o straordinarie, ferma restando la corresponsione nel mese di competenza delle **maggiorazioni** previste dal CCNL di riferimento, confluiscono nel conto secondo le seguenti opzioni:

- **50%** di quote orarie retribuite e **50%** di riposi compensativi;
- **100%** di riposi compensativi;
- **100%** di quote orarie retribuite.

Il lavoratore è tenuto a manifestare formalmente la propria scelta (opzione), che potrà modificare, per l'anno successivo, entro il 31 dicembre di ogni anno.

L'intesa prevede che

- i riposi compensativi sono accantonati nel conto ore individuale,
- le quote orarie retribuite saranno corrisposte nel mese di competenza,
- qualora i riposi non siano fruiti entro l'anno successivo a quello di maturazione, è utile per

la fruizione un ulteriore anno.

MALATTIA

In materia di trattamento di **malattia** le Parti nel presente Accordo dispongono:

- il diritto del lavoratore a conoscere la propria situazione delle assenze per malattia almeno un mese prima della scadenza del **periodo di comporto**;
- la **non computabilità**, ai fini del raggiungimento del comporto, delle assenze effettuate per sottoporsi a terapie salvavita, nonché
- l'introduzione di un **congedo non retribuito per gravi e documentati motivi di famiglia**.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Le parti hanno concordato un **incremento dell'aliquota contributiva a carico dell'impresa al Fondo FONDAPI**, nella misura di

- **0,10%**, a decorrere dal **1° gennaio 2014**;
- **0,10%** a decorrere dal **1° gennaio 2015**.

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Nell' accordo di rinnovo vengono recepiti gli Accordi Interconfederali sottoscritti da CONFAPI con CGIL, CISL e UIL. Le Parti prendono altresì atto che relativamente **all'Accordo Interconfederale SANAPI del 31 gennaio 2013** che lo stesso non ha ancora trovato applicazione a livello interconfederale.

09 settembre 2013

I migliori saluti.
Lucia Filippi

*Consulenza del lavoro, Contrattualistica giuslavoristica, Privacy, Conciliazioni e Transazioni, Amministrazione del personale,
Due diligence, Sviluppo risorse umane*

*Ricevi questa comunicazione in quanto hai autorizzato Studio Filippi all'invio di materiale informativo.
Se non desideri più riceverle, invia una e-mail al seguente indirizzo: neqoilconsenso@studio-filippi.it*

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003 e collegate, questo messaggio di posta elettronica è destinato unicamente ai destinatari sopra indicati e le informazioni in esso contenute sono da considerarsi strettamente riservate. Ne è vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altra persona, senza autorizzazione; tale comportamento costituirebbe violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza di altri soggetti ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Si fa presente, altresì, che questa casella di posta è riservata esclusivamente all'invio ed alla ricezione di messaggi aziendali inerenti l'attività lavorativa, e non è previsto né autorizzato l'utilizzo per fini personali. Pertanto i messaggi in uscita e quelli di risposta in entrata verranno trattati quali messaggi aziendali e soggetti alla ordinaria gestione disposta con proprio disciplinare dall'azienda e, di conseguenza, eventualmente anche alla lettura da parte di persone diverse dall'intestatario della casella. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia.